

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione (C. 6011 Governo) (Parere alle Commissioni riunite VIII e XII della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (C. 6028 Governo) (Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e rinvio</i>)	141

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 25 maggio 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13.10.

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga dei termini in materia di acque di balneazione (C. 6011 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XII della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame intende prorogare fino al 31 dicembre 1999 quanto previsto dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, che attribuiva alle regioni la facoltà – nel valutare la qualità delle

acque di balneazione – di adottare, per non più di tre anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, limiti più permissivi di quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1992, n. 470, per il parametro dell'ossigeno disciolto. La facoltà di cui sopra veniva subordinata all'accertamento dell'esclusiva dipendenza del fenomeno dall'eutrofizzazione, nonché all'adozione di programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe. In seguito, la disciplina prevista nel citato decreto-legge n. 109 del 1993 è stata prorogata, per il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione, fino al 31 dicembre 1998. I risultati delle analisi delle acque di balneazione evidenziano ancora oggi il persistere del fenomeno eutrofico in aree del Mar Tirreno e dell'Adriatico e in numerosi laghi. Dopo aver segnalato che è in corso di elaborazione un'apposita direttiva europea in materia, che sarà presumibilmente approvata nell'arco di tre anni, il relatore rileva la necessità della proroga del termine in considerazione dell'avvicinarsi della stagione balneare per non danneggiare l'economia delle zone costiere coinvolte. Ri-

corda, inoltre, che le regioni maggiormente interessate hanno posto da anni mano a programmi di sorveglianza per la rilevazione e il controllo del fenomeno.

Il testo del decreto-legge si compone di due articoli: l'articolo 1 prevede la proroga del termine dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, mentre l'articolo 2 stabilisce l'immediata entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole, in considerazione dei riflessi negativi che la decadenza del decreto-legge comporterebbe sull'economia delle zone interessate e in attesa che venga adottata la nuova normativa europea. Ad avviso del relatore, infine, sarebbe comunque interessante che la Commissione acquisisse elementi conoscitivi sui programmi di sorveglianza messi in atto dalle regioni interessate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata dalla Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (C. 6028 Governo).

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, recante la conversione del decreto-legge n. 132 del 1999, contiene disposizioni volte alla prosecuzione degli interventi di protezione civile nelle regioni colpite da calamità naturali. In particolare, i primi quattro articoli si riferiscono all'emergenza derivante dal sisma del settembre 1998, in Basilicata, Calabria e Campania, confermando il potere di ordinanza attribuito in

caso di emergenza dalla legge n. 225 del 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'applicazione delle tipologie di intervento, adottate nelle regioni Marche ed Umbria ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, che nel testo in esame viene parzialmente modificato. Viene introdotta una proroga dei termini previsti per i contributi destinati alla ricostruzione (31 dicembre 2000). Gli articoli da 5 a 7 affrontano le emergenze di carattere idrogeologico provocate dagli eventi franosi verificatisi nella provincia di Salerno nel maggio 1998 e dagli eventi alluvionali accaduti negli ultimi mesi del 1998 e nei primi mesi del 1999 in Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Inoltre, l'articolo 5 reca disposizioni volte al completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia Romagna e in Toscana già avviati dopo le alluvioni del 1996. Infine, l'articolo 8 detta disposizioni diverse in materia di protezione civile e l'articolo 9 modifica, in alcune parti, la legge n. 267 del 1998, sulla prevenzione del rischio idrogeologico.

Ad avviso del relatore nel testo sono presenti diverse disposizioni che richiedono un migliore coordinamento.

L'articolo 1, al comma 1, riassume le competenze per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma dei Presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nella funzione di commissari delegati — senza peraltro fare riferimento al presidente della regione Campania — rinviando a ordinanze da emanare la delimitazione delle zone danneggiate e le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. L'articolo 2, comma 4, autorizza l'emanazione di ordinanze non solo allo scopo di accelerare e semplificare le procedure, ma anche per la definizione degli accertamenti tecnici: tale ultima previsione sembra sovrapporsi a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1. L'articolo 5, comma 2, dispone che il presidente della regione Campania, in qualità di commissario delegato, attui prioritariamente gli interventi relativi al riassetto e alla prevenzione idrogeologici. Al riguardo

il relatore ricorda che, ai sensi dell'ordinanza 21 maggio 1998 cui si fa riferimento, il commissario delegato deve provvedere prioritariamente all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza: alla data del 18 maggio 1999 non risulta che il piano per la ricostruzione delle zone danneggiate sia stato approvato. L'articolo 9 modifica in alcune parti il decreto-legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998, in materia di prevenzione del rischio idrogeologico. In particolare, proroga dal 30 giugno 1999 al 30 giugno 2001 il termine entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, devono adot-

tare i piani stralcio di bacino, al fine dell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia. Il comma 6 del citato articolo dispone che regioni e autorità di bacino possano destinare ulteriori risorse per incrementare le strutture tecniche preposte alla perimetrazione delle aree a rischio, nell'ambito di quelle già assegnate dall'articolo 8 (pari a 20 miliardi).

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.